



*Direzione Commercio, Sicurezza e Polizia Locale*

*Settore Programmazione del Settore Terziario Commerciale*

[Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it](mailto:Patrizia.vernoni@regione.piemonte.it)

*Data 7.6.2010*

*protocollo.N. 4865/DB1701*

*cl. 9.10.10*

AI COMUNI DEL PIEMONTE

ALLE CCIAA DEL PIEMONTE

LORO SEDI

**OGGETTO:** applicazione del decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”; aspetti rilevanti agli effetti della normativa regionale in materia di commercio.

Sul supplemento ordinario n. 75/L alla gazzetta ufficiale n. 94 del 23-4-2010 è stato pubblicato il decreto legislativo 26 marzo 2010, N. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, che entrerà in vigore il giorno 8 maggio 2010.

L’adozione del decreto legislativo si inserisce nel processo di adeguamento del quadro normativo vigente, rispetto ai contenuti della direttiva 123/CE/2006 del Parlamento e del Consiglio – cosiddetta direttiva Bolkestein-

Giova in proposito rammentare che, secondo i contenuti della normativa europea, le legislazioni ai livelli statale e regionale in materia di commercio/servizi, devono ormai essere improntate ai principi della pienezza della libertà di impresa e, conseguentemente, della libertà di concorrenza, per una migliore soddisfazione del consumatore, in un contesto di sviluppo sostenibile.

*Referente  
Grazia Aimone  
Tel: 011 432 3504  
Fax: 011 432 3076*

Nello specifico si richiamano in particolare gli articoli da 9 a 16 della direttiva che, in materia di libertà di stabilimento dei prestatori e di circolazione dei servizi, contengono disposizioni per garantire la completa libertà di esercizio dell'attività di impresa nel mercato interno, sia come diritto di stabilimento che come diritto di prestazione occasionale. Le compressioni del diritto, di norma vietate, sono consentite solo per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale ed in tal caso devono rispondere rigorosamente ai principi di non discriminazione, necessità, proporzionalità.

Al fine di facilitare i comuni piemontesi nell'immediata applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, se ne riassumono le principali novità, con particolare riferimento agli aspetti rilevanti e di immediato impatto rispetto alla normativa regionale vigente.

## **PARTE PRIMA**

La parte prima contiene disposizioni di carattere generale, che, ai sensi del comma secondo dell'articolo 1 del decreto legislativo: *“sono adottate ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettere e) ed m), della Costituzione, al fine di garantire la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto ed uniforme funzionamento del mercato, nonché per assicurare ai consumatori finali un livello minimo e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio nazionale”*.

Conseguentemente le disposizioni della parte prima del decreto trovano immediata applicazione e prevalgono sulla vigente normativa regionale in contrasto, pur rientrando la materia del commercio interno nella competenza legislativa esclusiva regionale, al fine di consentire il completo adeguamento dell'ordinamento interno a quello comunitario entro il termine a tal fine stabilito. Si tratta di un'applicazione solo transitoria fino all'adozione da parte della regione della completa attuazione della direttiva comunitaria in argomento.

Delle disposizioni di cui trattasi si omette la descrizione di dettaglio e si rinvia integralmente alle indicazioni di sintesi fornite dal Ministero dello sviluppo economico con circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010.

Dei contenuti della circolare si ritiene peraltro opportuno richiamare espressamente le indicazioni ministeriali relative all'articolo 25, c. 4 - Sportello Unico- per le perplessità che la stessa norma ha da subito creato fra i Comuni, per le quali *“Il Titolo IV contiene le disposizioni relative alla semplificazione amministrativa e, in particolare, quelle relative allo Sportello unico per le attività produttive (articolo 25). Si evidenzia a questo riguardo che tali disposizioni, così come i richiami al medesimo sportello unico contenuti nelle disposizioni procedurali relative alle singole attività, potranno trovare completa applicazione solo dopo che il regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, cui si fa riferimento, sia stato effettivamente emanato, sia entrato in vigore ed abbia avuto concreta attuazione. Si evidenzia inoltre che il comma 3 del predetto articolo 25 testualmente prevede che, anche quando le condizioni di operatività del SUAP si siano realizzate, “le domande, se contestuali alla comunicazione unica, disciplinata*

*dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono presentate al registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che le trasmette immediatamente allo sportello unico”.*

Pertanto il decreto legislativo risulta ad oggi inoperante sul punto, in attesa dell'approvazione del citato regolamento di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133

## **PARTE SECONDA**

La parte seconda del decreto legislativo contiene “*disposizioni relative ai procedimenti di competenza dei Ministeri*”, fra le quali si evidenziano le norme relative ad alcuni procedimenti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico.

L'articolo 84, c. 1 della **PARTE TERZA** del decreto legislativo, recante “*disposizioni relative ai procedimenti di competenza regionale*” contiene una clausola di cedevolezza secondo la quale: “*nella misura in cui incidono su materie di competenza esclusiva regionale e su materie di competenza concorrente, le disposizioni del presente decreto si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione della direttiva 2006/123/CE, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto*”.

A meno che le regioni non abbiano espressamente legiferato in adeguamento alla direttiva servizi, e quindi **nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal decreto legislativo stesso**, le norme del decreto trovano diretta ed immediata applicazione fino ad avvenuto espresso adeguamento delle normative regionali.

A tale proposito si ricorda che la regione Piemonte ha effettuato un intervento legislativo di adeguamento ai contenuti della direttiva servizi, con la Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 “*disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno*”.

La legge contiene le disposizioni per l'adeguamento del corpo legislativo regionale vigente nella materia dei servizi, ai contenuti della direttiva Bolkestein, in riferimento alle seguenti fattispecie:

- commercio di vicinato
- forme speciali di vendita
- spacci interni
- apparecchi automatici
- vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione
- vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
- attività di somministrazione di alimenti e bevande.

In particolare, nella logica della semplificazione, **l'art. 17 della legge regionale** ha sostituito alla comunicazione ad efficacia differita, già prevista dagli articoli 7, 16, 17, 18 e 19 del d.lgs. 114/1998, la dichiarazione di inizio attività ad effetto immediato, secondo quanto previsto dall'articolo 19, c. 2 secondo periodo della legge 241/1990,

come da ultimo modificata con legge 69/2009, prevedendo che la stessa sia presentata al comune:

- dove è ubicato l'esercizio, nel caso di esercizi di vicinato, spacci interni ed apparecchi automatici,
- dove l'interessato sceglie di avviare la sua attività per la vendita a distanza (per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, e per la vendita presso il domicilio dei consumatori), che non necessariamente coincide con il comune di residenza o di sede legale.

**L'art. 18 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 38** ha previsto, in riferimento alle attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'applicazione dell'istituto della DIA ad efficacia immediata, di cui al citato articolo 19 c. 2 parte seconda della legge 241/1990:

- per le attività di somministrazione di alimenti e bevande escluse dalla programmazione del comparto dall'art. 8 c. 6 della legge regionale 38/2006;
- per il caso di cambio di titolarità e per l'ampliamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande,

facendo invece salva l'autorizzazione per le nuove aperture ed i trasferimenti di sede.

**Inoltre, sempre in merito all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'articolo 22, c. 1 lett. i) della legge 38/2009** ha abrogato i contingenti numerici già previsti per il rilascio delle autorizzazioni. Conseguentemente, con DGR n. 85-13268 in data 8 febbraio 2010, sono stati approvati gli indirizzi regionali per la programmazione della rete e la regolamentazione delle vicende giuridico amministrative delle attività, ai quali i comuni dovranno attenersi per la definizione dei propri criteri e per il rilascio delle autorizzazioni amministrative per gli esercizi di somministrazione, nel rispetto dei principi della direttiva servizi e, conseguentemente, dei principi generali del decreto legislativo.

**Ciò premesso si forniscono alcune indicazioni sui principali problemi indotti nell'ordinamento regionale dalle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 59/2010.**

## **1 SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE (art. 64)**

Alla luce delle considerazioni svolte devono pertanto essere affrontate, nello specifico, e risolte, **nel senso della prevalenza delle disposizioni regionali** sulle disposizioni di dettaglio della parte seconda del decreto legislativo, le questioni interpretative riferite:

**1. alla disposizione in materia di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione.** Il comma primo dell'art. 64 assoggetta il trasferimento di sede a dichiarazione di inizio attività ad efficacia differita, ai sensi dell'art. 19 c. 2 primo periodo della legge 241/1990 smi.

Per contro la legge regionale 38/2006, come da ultimo modificata con legge regionale 38/2009, assoggetta il trasferimento di sede ad autorizzazione: la scelta è motivata sulla base dei contenuti della nuova programmazione del comparto che, come già evidenziato, nel conformarsi ai nuovi principi della direttiva servizi, fonda la possibilità di attivare e di trasferire gli esercizi all'esigenza di tutela, anzitutto, dell'ambiente di impatto. In particolare l'autorizzazione è stata

mantenuta alla luce dei motivi imperativi di interesse generale previsti dall'art. 4 della direttiva servizi. Si riconosce, infatti, la necessità di garantire e tutelare i consumatori, e più in generale i cittadini, nei loro fondamentali diritti, con particolare riferimento alla tutela della salute, della sicurezza e dell'integrità ambientale. Tale tipo di attività presenta infatti, in generale, anche nel caso del trasferimento di sede, così come nel caso di nuovo impianto, risvolti rispetto alla sostenibilità ambientale e sociale, alla viabilità e all'ordine pubblico, al consumo di alcolici, al diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità. Resta inoltre ferma la finalità di tutela delle zone di pregio artistico, storico, architettonico. Il regime autorizzatorio in esame non è discriminatorio nei confronti del prestatore, in quanto non sono previste differenziazioni tra prestatori nazionali e transfrontalieri. I menzionati obiettivi non possono essere perseguiti attraverso misure meno restrittive in quanto l'esercizio indiscriminato del diritto di apertura, anche per trasferimento di sede, delle attività di somministrazione determinerebbe la prevedibile compromissione dei diritti dei destinatari dei servizi e degli interessi della collettività più in generale. Il regime autorizzatorio è conforme al principio di proporzionalità poiché, alla luce di quanto specificato, misure alternative (ad esempio, controlli a posteriori) non permetterebbero di raggiungere i descritti obiettivi;

#### **2. alle disposizioni di cui, in particolare:**

- al comma 7, in merito ai casi di esclusione dalla programmazione di comparto;
- al comma 8 in merito alla decadenza dell'autorizzazione e del titolo abilitativo;
- al comma 9 in merito alle fattispecie sanzionatorie;
- al combinato disposto dei commi 1, 4, 8 per il caso di subingresso per causa di morte o per atto tra vivi.

Per le stesse ragioni, oltre che per le ulteriori motivazioni indicate al successivo punto 3, sono da risolversi nel senso della prevalenza della normativa regionale le criticità relative ai requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande.

## **2 COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREA PUBBLICA (ARTICOLO 70)**

L'articolo 70 del d.lgs. 59/2010 ha introdotto alcune modifiche nella materia del commercio su aree pubbliche, intervenendo sull'articolo 28, commi 2, 4 e 13 d.lgs. 114/1998.

In particolare:

**- per effetto del comma 2 l' autorizzazione per il commercio su area pubblica in forma itinerante** è rilasciata dal comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività, che non necessariamente coincide con il comune di residenza.

Viene così eliminato il riferimento alla residenza o sede legale del richiedente, nel rispetto della prescrizione di cui all'articolo 14, comma 1, lett. b) della Direttiva che vieta "il requisito della residenza sul loro territorio per il prestatore, il suo personale, i detentori di capitale sociale o i membri degli organi di direzione e vigilanza" poiché discriminatorio, per l'accesso ad un'attività di servizi.

A tale proposito si evidenzia, quale effetto sulla disciplina regionale, il venir meno, per impossibilità ad esercitare la connessa attività di controllo, delle disposizioni di

cui al **Titolo IV, Capo III, Sezione II , p. 4 e 5 della dgr N. 32-2642/2001** secondo le quali *“Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un’autorizzazione, ai sensi della presente normativa, nell’ambito dell’intero territorio regionale, fatti salvi i diritti acquisiti nonché l’acquisto d’azienda per atto tra vivi o per causa di morte. Nell’istanza di autorizzazione devono essere indicati, a pena di inammissibilità della stessa, il Comune o i Comuni del Piemonte nei quali il richiedente ha fissato la propria residenza nel periodo intercorrente tra il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente deliberazione e la data dell’istanza di autorizzazione.*

*Nell’istanza devono altresì essere indicati gli estremi delle autorizzazioni delle quali il richiedente abbia la titolarità al momento della presentazione della stessa.”*

Il problema principale nell’applicazione di tale norma, potrebbe porsi per gli operatori ai quali sia stata revocata da un comune l’autorizzazione per condanne penali, violazioni o inadempienze e che se ne procurano un’altra richiedendola ed ottenendola da un altro comune.

Sul punto si richiama l’attenzione di tutti i comuni sulla necessità di effettuare gli opportuni controlli, in particolare, quantomeno, sui requisiti morali.

**-per le autorizzazioni all’esercizio dell’attività con posto fisso, il comma 5 dell’articolo 70 del decreto legislativo,** precisa che *“Con intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, anche in deroga al disposto di cui all’articolo 16 del presente decreto<sup>1</sup>, sono individuati, senza discriminazioni basate sulla forma giuridica dell’impresa, i criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto ed a **quelle prorogate durante il periodo intercorrente fino all’applicazione di tali disposizioni transitorie.**”*

In attesa dell’adozione dei suddetti criteri e della conseguente normativa regionale di recepimento, **che potranno essere individuati anche in deroga ai contenuti del richiamato articolo 16,** sono pertanto **prorogate** le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, **secondo la disciplina previgente,** ossia secondo le disposizioni di cui alla DGR 32-2642 /2001, che continuerà ad avere piena applicazione senza alcuna limitazione, neppure temporale. **Conseguentemente non**

---

<sup>1</sup> L’articolo 16 dispone che *“1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l’imparzialità, cui le stesse devono attenersi.  
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tener conto di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario.  
3. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.*

**dovranno essere utilizzate diciture del tipo “fino all’adozione dei criteri attuativi dell’art. 70 del d.lgs. 59/2010”.**

Per la medesima ragione **le stesse disposizioni dovranno essere applicate integralmente, senza alcuna modifica**, per tutte le restanti vicende giuridico amministrative del comparto, ivi comprese, ad esempio, **le procedure di nuova assegnazione dei posteggi sulle aree mercatali, le assegnazioni giornaliere dei posteggi occasionalmente vacanti, la partecipazione ai mercati ultramensili;**

- **il comma 1** prevede l’estensione della possibilità di esercizio dell’attività oltre che da parte delle società di persone anche alle “società di capitali regolarmente costituite o cooperative”. Ciò in conformità a quanto previsto dall’articolo 15, comma 2, lett. b della Direttiva che, tra i requisiti da sottoporre a valutazione e da eliminare qualora non giustificati da “motivi imperativi di interesse generale” e quindi discriminatori, ricomprende quelli che “impongono al prestatore di avere un determinato statuto giuridico”;

Come già ricordato, restano **in ogni caso applicabili tutte le restanti disposizioni** della DGR 32-2642/2001, fra le quali, **in particolare**, quelle che regolano la presenza contemporanea del singolo operatore, in qualsiasi forma costituito, sulla stessa area di mercato, nella misura di non più di due o tre posteggi, a seconda del numero dei posti banco del mercato stesso.

- **il comma 3**, attuando il principio che vieta i requisiti di programmazione che perseguono obiettivi economici ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della Direttiva, elimina il ricorso alla programmazione comunale legata a criteri idonei a mantenere l’equilibrio del mercato e viene mantenuto un regime di regolamentazione limitatamente ai casi in cui sussistano motivazioni di sostenibilità ambientale e sociale e di viabilità. **Resta salva la programmazione avente finalità di tutela e salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.**

Tale prescrizione è da intendersi prevalentemente rivolta ai Comuni in quanto titolari della funzione di regolamentazione.

### **3 REQUISITI DI ACCESSO E DI ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI (ARTICOLO 71)**

L’articolo 71 del decreto legislativo ha riformulato, nei commi da 1 a 5, il sistema dei requisiti morali, valevoli per tutte le attività commerciali e, al comma 6, il sistema dei requisiti professionali per la vendita di alimentari e la somministrazione di alimenti e bevande.

**Per quanto attiene ai requisiti morali**, connessi a condanne penali e misure di prevenzione ostative all’esercizio dell’attività, e rientranti, come tali, in materie di competenza statale, si ritiene che le disposizioni del decreto debbano, per evidenti ragioni di coordinamento sull’intero territorio nazionale, trovare applicazione diretta negli ordinamenti regionali.

**Con riferimento ai requisiti professionali, il decreto legislativo** ha attuato una profonda rivisitazione della materia secondo le seguenti principali novità:

- è stato unificato il sistema dei requisiti professionali per il commercio di alimentari e la somministrazione. Secondo il decreto tutti i requisiti sono quindi validi sia per l'attività di commercio di alimentari che per l'attività di somministrazione, ritenute, evidentemente, intercambiabili;
- è stato eliminato il riferimento alla pregressa iscrizione al REC, quale requisito di accesso all'attività commerciale;
- è mantenuto il corso specifico di accesso al commercio che vale, indistintamente, per tutte le attività di commercio e somministrazione **-comma 6, lett. a);**
- è introdotta, con effetto innovativo rispetto ai contenuti del d.lgs 114/1998, e con portata generale rispetto a tutte le attività di commercio, la rilevanza del sistema dei titoli pregressi; a tale fine viene data rilevanza, anche per le attività di commercio, per le quali i titoli erano in passato esclusi, al possesso del diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti **-comma 6, lett. c);**
- è stata rivisitata la descrizione delle attività pregresse rilevanti ai fini del requisito della cosiddetta "pratica commerciale" - **comma 6, lett. b).**

Occorre inoltre considerare che, così come affermato anche dal Ministero dello sviluppo economico nella circolare n. 3635/C del 6 maggio 2010, sulla base della giurisprudenza della Corte Costituzionale (confronta da ultimo sentenza 19 ottobre 2009 n. 271), le disposizioni relative ai requisiti di accesso per tutti i servizi rientranti nell'ambito della direttiva, e fra questi, evidentemente, il commercio interno, afferiscono alla competenza in materia di professioni regolamentate, riservata allo Stato, ed in nessun modo derogabile dalle leggi regionali di settore, che dovranno conseguentemente essere adeguate ai nuovi principi e contenuti.

Ciò posto, un particolare ragionamento si impone per il caso della definizione, in relazione alle professioni già istituite dallo Stato, dell'organizzazione dei corsi di formazione, con i relativi programmi che, in quanto materia "formazione professionale", appartiene alla competenza delle Regioni.

**In questo ambito, si ritiene che rimanga spazio, per le Regioni, come la Regione Piemonte :**

- che già riconoscessero la pregressa iscrizione al REC quale requisito professionale di accesso all'attività ;
- che già abbiano effettuato espresse scelte normative di rilevanza, ai fini commerciali, della pratica professionale acquisita e dei corsi di formazione professionale regionali, selezionandone i percorsi formativi, nella durata e nei contenuti;
- che abbiano espressamente adeguato la normativa alla direttiva servizi

ed al fine di non modificare *in peius* la situazione di alcuni prestatori, di poter continuare ad applicare la normativa regionale vigente.

**In proposito si forniscono, in attesa del previsto adeguamento normativo regionale e sulla base delle considerazioni esposte,** alcune indicazioni operative nell'immediatezza dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

- **Rilevanza della pregressa iscrizione al REC** anche se il decreto legislativo non ne fa alcuna menzione, le considerazioni che precedono conducono ad ammettere che nella Regione Piemonte si continui a considerare valido, quale requisito di accesso al settore della somministrazione di alimenti e bevande, la pregressa iscrizione al REC senza limiti temporali. Tale requisito, al quale va equiparato quello consistente nell'aver presentato domanda di iscrizione al REC, per l'attività di somministrazione, essendo in possesso dei requisiti previsti ai fini dell'iscrizione o nell'aver superato con esito positivo le prove di idoneità previste per l'iscrizione al registro medesimo, secondo quanto già previsto dalla l. 287/1991, **può essere mantenuto, con esclusivo riferimento al comparto della somministrazione,** in quanto le relative disposizioni di legge regionale – L.R. 38/2006- afferiscono a tale comparto. Tale trattamento di favore è peraltro bilanciato, secondo le scelte del legislatore regionale, dall'obbligo di aggiornamento professionale triennale, in corso di attività.
- **Corso specifico di accesso alle attività di commercio e somministrazione.** In regione Piemonte ai sensi della DGR 55-12246/2009, attuativa delle LL.RR. 28/1999 e 38/2006, vige un sistema unificato di formazione per l'accesso al commercio di alimentari e alla somministrazione, graduato secondo un sistema di crediti, così sintetizzabile:

<b>CORSO PROFESSIONALE</b>	<b>Commercio alimentari</b> Corso canonico di 80 ore: DGR 55-12246/009 (attuativa delle LL.RR. 28/199 e 38/2006) valido con sistema di crediti anche per la somministrazione, salvo il completamento dei crediti orari	<b>Somministrazione alimenti e bevande</b> Corso canonico di 130 ore valido anche per la vendita di alimentari ( <i>perché nel più ci sta il meno</i> )	<i>Il Corso di 130 ore previsto per la somministrazione vale anche per il commercio</i>	<i>Il corso di 80 ore previsto per il commercio, vale come credito per la somministrazione</i>
----------------------------	---	--	---	--

**Tenuto conto che tale sistema è stato definito nel rispetto delle esigenze di tutela dei consumatori, fruitori del servizio e pertanto secondo i principi della direttiva servizi, lo stesso sistema è da considerarsi attualmente pienamente applicabile.**

- **Pratica acquisita attraverso lo svolgimento di attività nel comparto – cosiddetta pratica commerciale**

Le novità del sistema delineato dal decreto legislativo sono, rispetto alla normativa previgente, così sintetizzabili:

<b>PRATICA COMMERCIALE</b>	<b>Commercio alimentari</b>  <b>D.Lgs. 114/1998 vecchio testo:</b> avvenuto esercizio, in proprio, di attività di vendita di alimentari per due anni nell'ultimo quinquennio; avvenuto esercizio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio presso imprese di vendita alimentari, di attività di vendita alimentari come dipendente qualificato addetto alla vendita o alla amministrazione, o in qualità di coadiutore familiare  <b>D.Lgs. 114/1998 come modificato dal D.Lgs. 59/2010 :</b> aver prestato la propria opera per almeno due anni negli ultimi cinque, presso imprese esercenti la vendita di alimentari o la somministrazione, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all'amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o come coadiutore familiare	<b>Somministrazione alimenti e bevande</b>  <b>L.R. 38/2006 smi :</b> aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di somministrazione o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di somministrazione, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare	<i>Secondo il decreto legislativo per la somministrazione vale anche la pratica acquisita nel commercio</i>	<i>Per il commercio vale anche la pratica acquisita nella somministrazione</i>
--------------------------------	---	--	---	--

**Per le ragioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente, nella fase attuale sono da ritenere pienamente applicabili le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) della legge regionale 38/2006 in materia di pratica professionale rilevante ai fini dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. In tal modo la pratica acquisita nel settore della vendita di alimentari non è sufficiente ad esercitare l'attività di somministrazione.**

Per la valutazione del requisito ai fini dell'attività di commercio di alimentari, attualmente non disciplinato dalla legge regionale, si applicano invece integralmente le disposizioni del decreto legislativo.

Si segnala, inoltre, che in luogo della pratica esercitata mediante esercizio dell'attività "in proprio", la nuova formulazione attribuisce rilevanza alla pratica esercitata quale "socio lavoratore". Ciò sta a significare che anche il socio di un organismo associativo, che non avesse in origine il requisito, essendo lo stesso posseduto da altro soggetto, può nel frattempo aver maturato il requisito mediante la sua attività. Tale rilievo non viene invece riconosciuto al titolare di ditta individuale, in quanto lo stesso, se già in attività, non avrebbe potuto esercitarla senza possedere il requisito professionale: una norma che ne riconoscesse invece il requisito, avrebbe avuto ad effetto la sanatoria di abusi pregressi.

• **Rilevanza dei titoli di studio statali e professionali regionali**

Le novità del sistema delineato dal decreto legislativo sono, rispetto alla normativa previgente, così sintetizzabili:

<b>TITOLO DI STUDIO</b>	<p><b>Commercio alimentari</b></p> <p><b>D.Lgs. 114/1998 vecchio testo</b> : i titoli non avevano alcun rilievo. Parallelamente anche la regione Piemonte non ha dato rilievo ai titoli.</p> <p><b>D.Lgs. 114/1998 come modificato da D.Lgs. 59/2010</b> : rilevano i diplomi di scuola secondaria superiore o laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale almeno triennale, purché nei corsi di studi ci siano materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.</p>	<p><b>Somministrazione alimenti e bevande</b></p> <p><b>L.R. 38/2006 smi</b> : hanno rilevanza i seguenti titoli:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• diplomi di qualifica di istruzione professionale dei servizi di ristorazione o della qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero (titoli regionali di solito inferiori ai tre anni- Rilevano a partire dalle 1000 ore)</li> <li>• diploma statale di istituto alberghiero</li> <li>• laurea in tecnologie agroalimentari, tecnologie per la ristorazione, scienza dell'alimentazione e lauree equipollenti</li> </ul>	<p><i>Si applicano, per la somministrazione, oltre alla disposizione di cui al comma 1 lett. b) bis della L.R. 38/2006, le indicazioni per il riconoscimento delle qualifiche regionali contenute nella DGR 55-12246/009</i></p>
-------------------------	---	---	--

A tale proposito, prendendo atto ed applicando da subito i nuovi contenuti del decreto legislativo, occorre procedere nel modo seguente:

- dare rilievo ai titoli di studio anche per il commercio di alimentari oltre che per la somministrazione;
- effettuare la valutazione di rilevanza dei titoli statali di secondo grado e delle lauree, secondo i contenuti del citato comma 1 lett. b) bis dell'art. 5 L.R. 38/2006, con estensione all'attività di commercio di alimentari, non

esistendo al momento altre norme di attuazione. Sul punto si informa che presso la Direzione regionale scrivente si sta costituendo un gruppo di lavoro interistituzionale per l'individuazione di specifici criteri di valutazione di equipollenza dei titoli statali. Il gruppo prevede a tale fine la partecipazione di rappresentanti dell'Università e dell'Ufficio scolastico regionale;

- **continuare a dare rilievo, con estensione all'attività di commercio di alimentari, alle qualifiche regionali allo stato attuale previste per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi dell'art. 5, c. 1 lett. b) bis della L.R. 38/2006 e secondo le specifiche di cui alla sezione seconda della più volte citata DGR 55-12246/09: "L.R. 38/2006 e smi. Art. 17. Approvazione della Direttiva dei corsi di formazione professionale per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e per l'accesso all'esercizio del commercio relativamente al settore merceologico alimentare".**

#### **4 VENDITA DELLA STAMPA QUOTIDIANA E PERIODICA**

La disciplina dell'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, inizialmente contenuta nella bozza del d.lgs. 59/2010, è stata successivamente stralciata, in vista dell'elaborazione della riforma organica del settore dell'editoria.

A tale attività continuano pertanto ad applicarsi le vigenti disposizioni di cui al DPR 170/2001, secondo le specificazioni contenute nella DGR n. 101 – 9183 del 28 aprile 2003, come risultante a seguito delle modifiche introdotte con le deliberazioni della Giunta regionale n. 39-10025 del 21 luglio 2003 (Cfr. B. U. R. n. 30 del 24-7-2003) e n. 3-683 del 5 agosto 2005.

Cordiali saluti

Il Direttore regionale  
*Dott. Marco Cavaletto*

Il Dirigente del Settore  
*arch. Patrizia Vernoni*